



**ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"**

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A  
CARATTERE SCIENTIFICO**

**BARI**

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI  
AREA COMPARTO**

**PREMESSO CHE:**

- Il CCNL settore Comparto parte normativa quadriennio 2006-2009, disciplina la materia delle Relazioni e diritti sindacali ex Titolo II, Capi I, II, III, IV;
- le relazioni sindacali sono poste a base e fondamento del contratto; difatti un buon sistema di relazioni sindacali deve essere orientato alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti e, pertanto, deve essere improntato secondo i principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza; inoltre, deve tendere a contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con le esigenze delle aziende e degli enti di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività;
- le parti per raggiungere questi obiettivi devono porre in essere un modello relazionale: non conflittuale, non antagonistico, ma concertativo – partecipativo, di conseguenza, un modello responsabile, stabile, di incontro e di mediazione degli interessi dei contraenti a tutti i livelli. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto sanità enumera i livelli contrattuali e gli istituti delle relazioni sindacali:  
contrattazione collettiva aziendale integrativa,  
concertazione,  
informazione, consultazione,  
interpretazione autentica dei contratti collettivi

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Pregiudizialmente le parti precisano che affinché lo svolgimento delle trattative sia semplice e snello, sia auspicabile fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse.

## **COMPONENTI DELEGAZIONI TRATTANTI:**

Per la parte pubblica:

- Direttore generale dell'Istituto o suo delegato;
- Direttore amministrativo dell' Istituto;
- Direttore sanitario dell' Istituto;
- Direttore dell'area gestione risorse umane;
- Direttore Scientifico qualora gli argomenti afferiscano alla Ricerca Scientifica;
- Collaboratore amministrativo dell'ufficio relazioni sindacali.

Per la parte sindacale:

- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL;

Il contratto integrativo aziendale e gli altri accordi sindacali si intendono conclusi con la sottoscrizione del Direttore Generale o di un suo delegato, della Delegazione Trattante della RSU e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente.

Il contratto integrativo aziendale e gli altri accordi sindacali si intendono conclusi con la sottoscrizione del Direttore Generale o di un suo delegato, della Delegazione Trattante, della RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente.

In caso di controversie interpretative dei contratti, le parti si riuniscono per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

## **REGOLAMENTAZIONE DELLE RELAZIONI ED AGIBILITÀ SINDACALI**

### **1 -Incontri con l'Amministrazione**

L'Istituto s'impegna ad assicurare i vari livelli di relazioni sindacali relativi alla informazione, contrattazione e concertazione in apposite riunioni da effettuarsi, di norma, al di fuori del normale orario di servizio; ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito l'espletamento del mandato sindacale, prevedendo ipotesi di orario flessibile e di turni agevolati.

Le parti convengono che la classificazione degli argomenti, oggetto dei vari livelli di relazione sindacale (contrattazione, concertazione, consultazione ed informazione) è quella riveniente dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto.

Al fine di garantire corrette relazioni sindacali si conviene quanto segue:

1. L'amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni con un preavviso di 10 giorni, salvo casi di comprovata urgenza, trasmettendo l'ordine del giorno, ed eventuale documentazione allegata, attraverso posta elettronica, fax e ritiro a mani direttamente presso l'Ufficio Relazioni Sindacali, ai soggetti

Direzione-Ufficio Relazioni Sindacali

indicati dalle singole OO.SS.; le delegazioni stabiliscono congiuntamente l'ulteriore calendario dei lavori.

2. Di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare l'o.d.g. degli argomenti trattati e delle decisioni assunte in merito ai singoli argomenti. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa e contestualmente sottoscritto dai componenti delle delegazioni trattanti al momento presenti. Una o più sigle sindacali, singolarmente o congiuntamente, possono far allegare al verbale, nella medesima riunione, proprie dichiarazioni in dissenso, ovvero in aggiunta, alle decisioni assunte dalla delegazione trattante.
3. Qualora gli argomenti in discussione non siano stati completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo.

## 2 -Assemblee sindacali del personale

I dipendenti dell' Istituto hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'amministrazione, nel limite massimo di 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione. I dirigenti responsabili devono consentire ai singoli dipendenti di partecipare alle assemblee nel limite orario previsto. La rilevazione dei partecipanti alle assemblee è effettuata dai responsabili dei servizi tramite marcatura e comunicata all'area gestione risorse umane.

## 3 -Titolarietà ed utilizzo delle prerogative dei dirigenti sindacali

La titolarità e l'utilizzo delle prerogative e, in particolare dei permessi è da riconoscere a favore:

- dei dirigenti sindacali eletti nella RSU; è di esclusiva competenza della RSU stabilire l'utilizzo al suo interno dei permessi di pertinenza;
- dei dirigenti sindacali accreditati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, quali esponenti della delegazione trattante;
- dei dirigenti sindacali accreditati quali terminali associativi, da parte delle OO.SS. rappresentative;
- dei dirigenti sindacali componenti dei comitati direttivi previsti, a tutti i livelli territoriali, dagli statuti delle Confederazioni e OO.SS. rappresentative che non siano in distacco o in aspettativa sindacale.

Si precisa che la qualità di dirigente sindacale, deriva esclusivamente o dalla comunicazione degli eletti nella RSU o dall'accredito delle OO.SS. che ne hanno la titolarità e, per essere fatta valere, deve essere formalmente comunicata alla Amministrazione.

La richiesta dell'utilizzo delle prerogative deve essere sempre preventiva (di norma 3 gg. prima, salvo casi di documentata urgenza) nel rispetto dei tempi e delle modalità

previste dai CCNQ e dai CCNL vigenti, garantendo, in ogni caso, la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura presso cui il dirigente sindacale presta servizio.

Nel rispetto dei termini sopra stabiliti deve essere comunque garantito al dirigente sindacale l'utilizzo delle predette prerogative sindacali. Il dipendente, pertanto, potrà assentarsi dal servizio per mandato sindacale, previa comunicazione ufficiale preventiva da parte della Organizzazione Sindacale; lo stesso dipendente sarà tenuto successivamente a consegnare all'ufficio rilevazioni presenze il giustificativo attestante l'effettiva partecipazione, nei soli casi previsti dal C.C.N.Q. 7/8/98 e successive modificazioni.

#### 4 – Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti deliberativi dell'Azienda si esercita, in conformità alle vigenti disposizioni sull'amministrazione digitale, attraverso la consultazione di un'apposita sezione dedicata, nell'ambito del sito web dell'Istituto [www.oncologico.bari.it](http://www.oncologico.bari.it)

#### 5 -Sede sindacale interna

La sede sindacale interna al Presidio Ospedaliero deve essere ubicata in zona accessibile, senza barriere architettoniche, e dotata di arredamento adeguato.

#### 6 -Bacheche sindacali

Vanno previste bacheche sindacali nell'Istituto in posizioni accessibili al personale e, comunque, in prossimità dei terminali marcatempo, per consentire a tutte le componenti sindacali ed RSU, individuate secondo le norme di cui all'art. 10 del CCNQ del 7/8/98, e successive modificazioni, l'affissione di testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

#### 7 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si fa espresso riferimento alla normativa contrattuale nazionale vigente ed al "Protocollo d'intesa sul sistema delle relazioni sindacali e linee guida di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa nelle materie indicate dall'art. 7 del CCNL del Comparto della Sanità Pubblica del 19/04/2004" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 28/12/2005.

*Per la parte pubblica:*

*Il Commissario Straordinario: f.to*

*Per le Organizzazioni Sindacali di categoria: f.to*

*Per la R.S.U.: f.to*

***Approvato con deliberazione n. 152 del 6.4.2011***

Direzione-Ufficio Relazioni Sindacali